

Niente CUPE per i dividendi percepiti da OICR istituiti negli Stati Ue e See

I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati nel solo quadro SI del modello 770/2022

/ Stefania BARSALINI

Con l'[art. 1](#) commi 631-633 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il legislatore è intervenuto per **eliminare la discriminazione** esistente nell'ambito del trattamento fiscale degli utili da partecipazioni e delle plusvalenze societarie, percepiti e realizzate, dagli OICR di diritto italiano (esenti dalle imposte sui redditi) rispetto agli OICR di diritto estero che subivano su detti utili da partecipazione, nonché su dette plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie, una tassazione al 26% ([art. 27](#) comma 3 del DPR 600/73).

In particolare, il comma 631 ha aggiunto un periodo all'[art. 27](#) comma 3 del DPR 600/73, prevedendo che la **ritenuta sugli utili** non si applica nei confronti degli OICR di diritto estero conformi alla direttiva [2009/65/Ce](#) (Direttiva UCITS) e agli OICR non conformi alla predetta direttiva, ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza prudenziale nel Paese estero nel quale è istituito sensi della direttiva AIFM.

Inoltre, agli stessi soggetti viene estesa dal successivo comma 633 la norma di non concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti da partecipazioni qualificate in società italiane.

Naturalmente, si deve trattare di OICR costituiti in uno **Stato membro della Ue** o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che consentono un adeguato scambio di informazioni, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale degli OICR nel Paese in cui sono costituiti.

Per gli OICR di diritto estero diversi da quelli menzionati sopra continua a trovare applicazione la ritenuta del 26% di cui all'[art. 27](#) comma 3 del DPR 600/73.

La modifica normativa in esame trova applicazione anche a favore delle SICAV estere e delle SICAF estere, in quanto le prime sono **OICR aperti** costituiti in forma di società per azioni a capitale variabile ([art. 1](#) comma 1 lett. i) del DLgs. 58/98) mentre le seconde sono OICR chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso ([art. 1](#) comma 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98).

Il comma 632 dell'[art. 1](#) della L. 178/2020 ha stabilito che l'esenzione si applica agli utili percepiti a **decorre-**

re dal 1° gennaio 2021.

Con la [FAQ](#) dello scorso 6 aprile l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, poiché la disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 e quindi anche ai dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane agli OICR in oggetto, non è necessario il rilascio da parte delle società italiane della certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE 2022). Pertanto, i dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati nel solo **quadro SI** del modello 770/2022, riguardante gli utili e proventi equiparati.

Non si compila il quadro SK del modello 770

È stato altresì precisato che le società italiane emittenti oltre gli intermediari incaricati alla riscossione degli stessi per conto dei soggetti esteri non dovranno riportare detti utili anche nel quadro SK, dove in genere si indicano, fra gli altri, i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta** ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché gli utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli [artt. 27-bis](#) e [27-ter](#) del DPR 600/73 (cfr. anche [l'art. 10](#) comma 2 del DLgs. 461/97).

I soggetti che corrispondono utili in **esenzione da ritenuta** ovvero abbiano applicato un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di norma acquisiscono (e conservano a disposizione dell'Amministrazione finanziaria) il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore.

Tuttavia, in questi casi, la prova dell'esistenza delle condizioni necessarie per godere dell'esenzione potrebbe evincersi dal **contenuto del regolamento** del fondo stesso oppure potrebbe essere prodotta tramite autocertificazione.